

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

N. 10 / 4664 / 2012

Oggetto: COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - D.C.C. N. 34 DEL 28/10/2011 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 28/10/2011, ai sensi degli articoli 15 e 17 della L.R. n. 56/77, trasmesso alla Provincia in data 10/11/2011 (pervenuto in data 10/11/2011), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);
(Prat. n. 012/2011)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 28/10/2011 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, si prefissa i seguenti obiettivi:

- verifica dello stato del **patrimonio edilizio del centro storico**, dei vecchi nuclei e dei beni culturali al fine di salvaguardare edifici ed elementi tipologici e architettonici ai sensi della normativa vigente;
- **consolidamento del ruolo e della struttura urbana del "centro"** di San Carlo, anche mediante la riqualificazione degli spazi pubblici attestati sul nodo centrale dell'abitato, organizzati in un sistema a "tre piazze" successive;
- valutazione di una **previsione di crescita** contenuta entro il 20% circa della popolazione attuale, di cui il 15% legato a nuove espansioni. Questa risposta al fabbisogno abitativo viene comunque finalizzata alla qualificazione delle zone di frangia e allo sviluppo morfologicamente coerente dell'insediamento dell'area urbanizzata attuale;
- incentivazione del **recupero del patrimonio edilizio esistente** mediante politiche normative volte a consolidare l'assetto urbano attuale con particolare riferimento al sistema delle borgate ed alla possibilità di riconversione degli usi in atto verso la residenzialità;
- adeguamento e razionalizzazione della **rete viabilistica**, confermando l'assetto attuale al fine di non favorire l'uso della viabilità provinciale come viabilità di attraversamento per i flussi esterni di transito relativi all'area del basso canavese, depotenziamento della viabilità principale di attraversamento dell'area del "centro" contestuale all'adattamento della viabilità sugli assi alternativi e comprende la doppia viabilità di Strada Poligono e strada Ciriè. Recepimento nuova

tratta della viabilità Pedemontana, la cui previsione attraversa verso occidente la fascia sud del Parco della Vauda, in corrispondenza della storica (sterrata) viabilità militare, mentre ad est risale presso la borgata di Sedime;

- adeguamento e definizione normativa delle sezioni stradali sia nella nuova viabilità che nell'esistente;
- razionalizzazione e valorizzazione del "sistema dei Servizi", al fine – anche - della ricostituzione di un'ossatura ambientale di connessione al territorio agricolo (fasce del rii, aree boscate di collegamento al parco della Vauda), in grado di fornire un'adeguata risposta alla crescita proposta della popolazione ed a quella indotta dai flussi 'migratori' , offrendo una **dotazione di Servizi che dovrà ripianare il deficit attuale e calibrarsi sulle tendenze in atto;**
- **aree produttive:** la Variante riconosce due aree (Strada Corio- Algat e San Grato) come insediamenti strutturati che richiedono conferma e consolidamento. Le altre aree produttive e/o artigianali non potranno ammettere altro che la conservazione con alcune possibilità di riconversione limitatamente alle aree ricadenti nel tessuto urbano. Fanno due sole eccezioni per motivazioni specifiche: un'area confermata rispetto alle previsioni del PRG vigente, in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, che data la localizzazione può essere confermata ed una seconda area destinata esclusivamente a terziario di servizio, volta ad accogliere funzioni sportive attrezzate di tipo privato, in contiguità funzionale e fisica con il centro sportivo comunale esistente, al fine di consolidare un polo sportivo con offerta diversificata di livello sovralocale, con indici fondiari molto contenuti;
- salvaguardia e valorizzazione del sistema produttivo agricolo e della produttività dei suoli;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale addensato e disperso.
- Nella Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale è stato altresì convogliato l'iter della variante di adeguamento al **P.A.I.** (validazione del Quadro del Dissesto avvenuto il 21/06/2011). Il Piano ha pertanto fatto propria la Carta di sintesi del rischio idrogeologico e ha assorbito, all'interno dell'articolazione dello zoning, le diverse classi di rischio, rendendo coincidenti la lettura delle limitazioni e delle possibilità ammesse in ciascuna porzione del territorio.

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Grandi Infrastrutture Viabilità, del 02/12/2011;
- Pianificazione Trasporti, del 22/12/2011;
- Valutazione Impatto Ambientale del 13/01/2012;

sentito il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva in data 05/01/2012;

consultato il Servizio Programmazione Viabilità in data 25/01/2012;

visti:

- il sesto comma dell'articolo 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli articoli 19 e 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed

Intercomunali, e loro varianti;

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'articolo 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di San Carlo Canavese, con deliberazione C.C. n. 34 del 28/10/2011 le seguenti osservazioni:

1) Aree libere, di transizione e dense

La Variante procede alla perimetrazione delle aree libere, dense e di transizione, seguendo quanto indicato dal PTC2 (artt. 15, 16 e 17 delle N.d.A.) e dalle apposite "*Linee Guida*", predisponendo uno specifico elaborato grafico.

Si rilevano le seguenti criticità:

- una vasta area attualmente destinata ad attività agricole (v. elaborati a corredo della Variante), per la quale si prevede la destinazione urbanistica a Servizi Pubblici – "*Fvs2(135)*", "*Fvs2(190)*", "*Fc2(191)*", "*Fc2(136)*" - e "*terziario commerciale e ricettivo di espansione - Dt2(1)*" -, che allo stato attuale parrebbe priva di edificazioni ed ancora permeabile, viene riconosciuta quale area "*densa*", mentre un'area limitrofa e meno periferica, che parrebbe avere le medesime qualità fisico-ambientali, compresa tra l'area industriale "*Ds2*" e Strada del Poligono, viene identificata quale "*area di transizione*";
- la "*Cascina Bertina*" e una vasta estensione dei territori agricoli limitrofi a sud dell'edificato e quasi a confine con il Comune di Ciriè, vengono delineati quali "*aree di transizione*";
- le aree agricole poste in prossimità delle cascine di zona Perino e Castellano, vengono individuate quali "*aree di transizione*";
- la borgata Sedime presenta notevoli spazi liberi, tuttora agricoli, che vengono individuati quali "*aree di transizione*".

Si rammentano le definizioni fornite dalle N.d.A. del PTC2 (art. 16 commi 2, 3 e 4), in merito alle aree dense, di transizione e nello specifico:

"Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità

*del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio **consolidato** e dalle **funzioni di servizio** qualificato per la collettività. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla **prevalente funzione agricola e forestale** anche in **presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.**”*

Si segnalano inoltre i tipi di intervento ammessi per le tre categorie di aree, previsti in forma di “Prescrizione che esige attuazione” dall’art. 17 commi 3, 4 delle citate N.d.A.: “*nelle **aree dense**, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L’incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di **densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.** Nelle **aree di transizione**, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata,... Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse...*”.

Inoltre, l’art. 17 comma 5 bis delle medesime N.d.A., specifica che “*I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, ...saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica*”.

Pertanto, sulla base di queste definizioni e prescrizioni, si esprimono le seguenti considerazioni:

- l’attribuzione ad “*area densa*” per l’ambito a Servizi e terziario/commerciale/ricettivo di Via delle Scuole pare non congruente con le definizioni sopra riportate e, considerate le caratteristiche attuali dei suoli, si suggerisce di valutarne un’eventuale classificazione in “*area di transizione*”. Si rimanda ad un successivo punto, alcune considerazioni specifiche per l’area “Dt2(1)”;
- la “*Cascina Bertina*” e le cascine di borgata Perino e Castellano parrebbero più aderenti alle definizioni e alle caratteristiche delle aree libere, pertanto si suggerisce di valutare un’eventuale nuova perimetrazione, ridisegnando il confine tra i due ambiti, a favore delle aree libere;
- si propone di ridefinire le aree di transizione individuate a Sedime, considerato anche l’orientamento del PTC2 in merito agli ampliamenti delle borgate;

2) Capacità insediativa residenziale

Si rileva che la Variante riporta dei valori non univoci in riferimento alla capacità abitativa residenziale. Da un lato infatti, il dimensionamento della Variante, riporta un parametro di trasformazione pari a 150 mc/ab., con un relativo valore di abitanti teorici. Mentre nella verifica dello Standard a Servizi, si utilizza un altro parametro di conversione (90 mc/ab), che comporta un altro valore di capacità insediative. Pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto a questa doppia trasformazione (cautelative a favore dello Standard), tali valori discordanti in merito agli **abitanti in progetto** potrebbero generare confusione, specialmente nella redazione di future varianti urbanistiche, oltrechè impedire, ora, una corretta verifica dei massimi incrementi della capacità residenziale previsti dal PTC2 artt. 21 e 22, che risulterebbero verificati solo da uno dei valori proposto (quello contemplato dal dimensionamento della Variante). Si invita

pertanto a **delinare un dato univoco di trasformazione**, uniformando il parametro utilizzato per la verifica dello Standard a Servizi con quello utilizzato per la capacità edificatoria della Variante e a **definire un valore univoco della capacità insediativi residenziale della Variante**.

3) Viabilità

In merito alla Viabilità prevista dal nuovo strumento urbanistico di Ciriè (in itinere), denominato “Fuso”, con ricadute anche sul territorio di San Carlo Canavese, visto quanto argomentato nella Relazione di Variante, si invita il Comune di San Carlo Canavese a procedere con una proficua collaborazione con il Comune di Ciriè, in modo tale da poter definire delle soluzioni comuni, che prendano atto delle esigenze viabilistiche, insediative, ambientali locali, definendo una linea di azione che crei sviluppo ad entrambi i Comuni, senza pregiudicarne o svantaggiarne nessuno.

Per quanto attiene il progetto provinciale di Viabilità, denominata “Anulare”, in prossimità del confine con San Francesco al Campo, pur prendendo atto di quanto argomentato in merito alla situazione urbanistica del Comune limitrofo, si rileva che la Variante presenta un percorso lievemente differente da quanto previsto dalle tavole del PTC2. Pur non rilevando, nell’immediato, particolari problematiche a livello funzionale in quanto rappresentato, si invita a contattare il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia ed il Comune confinante, per poter concertare insieme la soluzione ottimale e condivisa.

4) Ampliamenti di edifici e pertinenze destinate ad usi extragricoli produttivi (aree “Ecp”), di insediamenti produttivi industriali ed artigianali consolidati, strutturati (“Dps”) o isolati (“Dpi”) e di insediamenti terziari commerciali ricettivi consolidati (“Dtc”)

La Variante procede ad individuare le attività produttive presenti nel contesto agricolo, definendo le aree “Ecp” - *edifici e pertinenze destinate ad usi extragricoli produttivi*”, per i quali vengono ammessi degli ampliamenti, fino al 30% della SUL esistente, con un massimo di 150 mq.

Inoltre la Variante consente di effettuare ampliamenti, di diverse quantità, anche alle attività produttive, individuate nelle aree “Dps – *aree per insediamenti produttivi industriali ed artigianali consolidati e strutturali*”, “Dtc – *aree per insediamenti terziari commerciali ricettivi consolidati*” e “Dpi – *aree per insediamenti produttivi industriali ed artigianali consolidati e isolati*”.

In merito al *settore produttivo, artigianale ed industriale*, la Provincia, tramite le N.d.A. del PTC2 (art. 24 comma 2 punto a), persegue l’obiettivo di: “a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, ...riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;...e) ridurre le conflittualità sul territorio” e promuove (art. 24 comma 3) : “a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell’attività,...d) politiche di concentrazione dell’offerta industriale;...”.

A tale scopo individua dei precisi ambiti nel territorio provinciale (definiti “I” e “II” livello) quali luoghi deputati ad ospitare, per il settore sopraccitato, interventi di ampliamento, ristrutturazione, trasformazione, riorganizzazione territoriale e urbanistica e rilocalizzazione di attività produttive site in zone improprie.

Inoltre, l’art. 15 comma 1 c) delle N.d.A., ricorda che gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti “disciplinino il recupero e la riqualificazione, individuando ove occorra i mutamenti più idonei della destinazione d’uso delle aree produttive dimesse o localizzate impropriamente”.

Il PTC2 ha pertanto tra i suoi obiettivi quello di allontanare tali micro-realtà dalle aree improprie, convogliandole in altre aree più idonee (aree produttive esistenti e ancora “capienti”, vecchi stabilimenti dismessi), al fine di riportare il naturale utilizzo del territorio e generare economie di scala. Le amministrazioni Comunali potranno facilmente intuirne i benefici, al livello di inquinamento ambientale, acustico, congestionamento stradale, dalle nuove localizzazioni, perpetuando delle politiche a vantaggio di tali proficui spostamenti. Si otterrebbe così il duplice vantaggio della “liberazione” da costruzioni incongrue e la rivitalizzazione di aree già progettate per tali scopi, che diversamente risulterebbero difficilmente convertibili o bonificabili.

Pur considerando che gli ampliamenti previsti dalla Variante per le aree urbanistiche sopra elencate vengono consentiti per le attività esistenti, con esclusione di nuove attività, la concessione di tale tipologia di intervento a favore di insediamenti produttivi non appartenenti ad ambiti di I o II livello ovvero ubicati in aree improprie, porta a confermarne ed a consolidarne la presenza, anche in contesti non adeguati.

Si suggerisce pertanto di verificare gli interventi ammessi per le aree D sopraccitate e per le aree “Ecp”, soprattutto per quanto attiene un loro potenziale ampliamento, valutando l’opportunità di un eventuale progetto (che coinvolga l’intero territorio comunale) di rilocalizzazione delle aziende produttive sparse ed in contesti poco consoni, recuperando delle aree e delle strutture produttive esistenti inutilizzate o sottoutilizzate, nell’ottica di contenimento di consumo di suolo e risorse naturali.

Visto quanto sopra, si esprimono ulteriori perplessità in merito all’ampliamento (seppur lieve) della superficie fondiaria previsto per l’area “Ecp2/” in zona “La Piè” e per le due aree “Dp1” e “Dpi2” in località “Bertonassa”, che paiono precedentemente destinate all’uso agricolo dal vigente strumento urbanistico e per le quali si consente la possibilità di ampliamento fino al 30% della SUL.

Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul all’interno dei contesti residenziali, sono comunque consentite dal PTC2. Inoltre, si richiama l’art. 7 “*Interventi in deroga per l’edilizia artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva*” della L.R. 20/2009 e s.m.i. (“Piano Casa”);

5) Aree Produttive:

Aree Dt - insediamenti terziari commerciali ricettivi di espansione: a titolo di apporto collaborativo, in merito al raggruppamento per aree omogenee effettuato nella Variante, vista la Prescrizione del PTC2 sull’impossibilità di realizzare nuove aree produttive sul territorio comunale, si suggerisce, considerando la destinazione *terziaria* prevista, di valutare un’*eventuale* differenziazione rispetto alle aree produttive, magari uniformandosi alla suddivisione effettuata per le destinazioni d’uso riportata nelle N.d.A. della Variante (art. 12). Ciò specialmente per quanto attiene l’area “Dt2(1)”, considerato la specificità più ricreativa (funzioni sportive attrezzate di tipo privato) che produttiva.

Rimane comunque preclusa la possibilità di autorizzare *nuove aree produttive* e, pertanto, si suggerisce di verificare eventuali richiami o riferimenti nella documentazione di Variante;

Area “Dt2(1) - insediamenti terziari commerciali ricettivi di espansione:

La nuova area prevista con destinazione a terziario “Dt2(1) - *insediamenti terziari commerciali ricettivi di espansione*”, si colloca in un ambito che parrebbe ancora permeabile, votato all’agricoltura (seppur non appartenente alle classi I e II di uso dei suoli e non destinato ad agricoltura intensiva) e, pur prevedendo una viabilità interna, l’area si colloca urbanisticamente

lungo un asse stradale (Sp 242). Si segnala altresì, che una porzione di territorio compresa tra tale nuova area ed il costruito consolidato esistente, viene confermata ad usi agricoli. In tale ottica si esprimono perplessità in merito all'individuazione di un'area così estesa, lungo un asse stradale e con un disegno urbanistico che lasci un consistente "vuoto" agricolo tra questa nuova area ed il costruito.

Dagli elaborati allegati alla Variante, l'area "Dt(2)I" parrebbe anche priva di alcune urbanizzazioni primarie (fognatura), tanto da suggerire la scelta di altri contesti maggiormente urbanizzati, magari favorendo il recupero di strutture già esistenti e sottoutilizzate.

La Prescrizione prevista dal PTC2, all'art. 15 comma 1 d) delle N.d.A., esclude nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero - non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali.

A titolo di apporto collaborativo, inoltre, si suggerisce di verificare le "Sf" indicate nella tabella al p. 5.4.2 della Relazione, relativamente alle due aree Dt2/2(2) e Dt2(1).

6) Classe di uso dei suoli: il territorio comunale di San Carlo Canavese, ricade per la maggior parte in classe III di uso dei suoli agricoli e, pertanto, il PTC2 prevede, all'art. 17 comma 8 bis, l'Indirizzo secondo il quale: "attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa la I classe di capacità d'uso". Pertanto dovrà essere evitata quanto più possibile, l'edificazione nei terreni di III classe, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 (art. 17 comma 8) la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione.

Si suggerisce di verificare le prerogative delle classi di uso dei suoli prevista dalla classificazione regionale (IPLA), valutando se comportino ulteriori prescrizioni naturalistiche e paesaggistiche con eventuali ricadute di tipo urbanistico.

In merito poi alla previsione di poter realizzare impianti fotovoltaici in aree agricole, si invita a valutarne l'opportunità, considerando la classe d'uso dei suoli e quanto sopra indicato in merito all'art. 17 comma 8 bis delle N.d.A.;

7) Aeroporto internazionale di Torino - Caselle: Si rileva che il Comune di San Carlo Canavese ricade nelle aree soggette a particolari restrizioni in seguito alla presenza dell'Aeroporto internazionale di Caselle e per il quale l'ente competente ha provveduto a trasmettere al Comune la relativa documentazione. Tali disposizioni scaturiscono dall'art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice della navigazione aerea - Vincoli della proprietà privata - Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

Si suggerisce pertanto di verificare le attività previste sul territorio comunale con la presenza di tale vincolo, indicando la specifica procedura autorizzativa.

8) Aree a Servizi: alcune modifiche apportate allo strumento vigente, prevedono l'eliminazione di talune aree a Servizi a favore di nuove aree urbanistiche. Si suggerisce di appurare che tra le aree eliminate non figurino quelle facenti parte di strumenti esecutivi già attuati, approvati o in fase di esecuzione, pertanto, soggette alla realizzazione.

In merito alla monetizzazione delle aree a Servizi pubblici prevista per taluni ambiti, Si

rammenta, a titolo di apporto collaborativo può aver luogo solo nel caso in cui, nel P.R.G.C., siano cartograficamente individuate aree a Servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi di legge e solo qualora la realizzazione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione.

9) Percorsi turistico-culturali: il territorio comunale è attraversato da un percorso turistico-culturale e, pertanto, si cita nel merito, l' "Indirizzo" dell'art. 20 comma 6 lettera a) delle N.d.A. del PTC2, che invita a valorizzarne il percorso garantendo "a) la costituzione di fasce di rispetto lungo la viabilità interessata...per salvaguardare la percezione degli ambienti naturali e dei complessi architettonici; c) la previsione di intersezioni sicure tra viabilità cicloturistica o pedonale e viabilità veicolare...d) la previsione di aree per la sosta, dotate di attrezzature minime";

10) Fascia rispetto art. 29 della L.R. 56/77: In merito alle fasce di rispetto di cui all'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed alle deroghe ad esse operate, vista la circolare del P.G.R. n. 14/LAP/PET del 8/10/1998, a titolo collaborativo, si ricorda che, a parziale integrazione di quanto indicato dalla Relazione di Variante, le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti solo se difesi da adeguate opere di protezione.

11) Usi civici: il territorio comunale di San Carlo Canavese, è interessato dalla presenza di alcuni ambiti soggetti ad "uso civico" identificati con Ordinanza Commissariale del 06/06/1957, ai sensi della Legge 1766/1927 e del R.D. 332/1928; tali ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico con la Legge 490/1999 e successivamente con il D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (lettera h, comma 1, art. 142) dovrebbero essere delimitati nelle cartografie del Piano, identificati con le destinazioni d'uso per assicurarne la conservazione dei caratteri distintivi e la loro valorizzazione. A riguardo si rammenta che l'accertamento amministrativo è indispensabile per determinare il vincolo paesaggistico e se ritenuto necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), pena l'applicazione di sanzioni amministrative o penali (artt. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004) nel caso di interventi privi di autorizzazione. Infine si rammenta quanto citato al comma 1 dell'art. 17 del PTC 2 in cui si sollecita l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti "a quanto enunciato alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato";

12) Pista ciclabile: La Direttiva di cui all'art. 42 comma 3 del PTC2, prevede che: "gli strumenti urbanistici generali e loro varianti recepiscono i tracciati delle Dorsali provinciali di cui al comma 1. I Comuni possono proporre modifiche delle tratte indicate come "in progetto" nella tav. n. 3.1, purché tali modifiche siano riconosciute come migliorative..."

Si suggerisce, pertanto, di prendere atto della presenza di un percorso ciclabile in progetto che attraversa il territorio comunale (così come individuato dalla Tavola n. 3.1 del PTC2), inserito nel Programma piste ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12 maggio 2009.

14) Valutazione Ambientale Strategica: si rimanda al parere espresso dal competente Servizio Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) della Provincia di Torino con nota prot. n. 0041752/2012/LB6-Tit.:10.04.02 del 13/01/2012, già trasmessa al Comune;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2;

3. **di trasmettere** al Comune di San Carlo Canavese ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino, 10/02/2012

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)